

L'Assemblea degli Avvocati dell'Ordine di Bari, convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n.247/2012 (legge professionale forense), avverte fortemente l'obbligo di affermare e riproporre in ogni Sede Istituzionale le ragioni che escludono la praticabilità del progettato trasferimento, forti del diritto e del mandato scritti nella Carta dei Principi Fondamentali dell'avvocato Europeo, secondo il quale ***l'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica***"

La Commissione Lavoro, a suo tempo costituita nell'ambito del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Bari, si propone oggi come una realtà che esprime la aggregazione di fatto, la ricerca e le preoccupazioni di un numero significativo di Avvocati del Foro di Bari, una realtà che come tale non è "silenziabile".

Lo studio e la elaborazione di quel gruppo di professionisti ai quali anche altri, a seguito della riunione aperta della Commissione Lavoro del 24 gennaio u.s. hanno dato il proprio prezioso contributo, ha prodotto in ordine ad ogni progetto di trasferimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari presso la sede di Modugno già sede di una soppressa sezione distaccata, questo documento che esprime il più fermo dissenso rispetto a tale irragionevole misura.

Il sistema di riforme che nell'arco degli ultimi anni ha ridisegnato organicamente la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, sistema che si compendia nel DL 06/07/2011 n. 98, nella legge 15/07/2011 n. 111, nella legge 14/09/2011 n.148, si è costruito espressamente sull'obbiettivo di raggiungere un risparmio di spesa e un incremento di efficienza attraverso l'accorpamento delle sedi (e dunque delle risorse umane e materiali disponibili) e la riduzione della polverizzazione territoriale.

Un provvedimento che oggi volesse in qualsiasi forma resuscitare una sede soppressa a prima evidenza si porrebbe contro il sistema legislativo e i suoi obbiettivi dichiarati, ma illogicamente proporrebbe in forma occulta un percorso a ritroso contro la volontà del legislatore e contro i suoi obbiettivi testualmente dichiarati.

Il sistema giustizia governato da un principio di riserva di legge non può costituire oggetto di concessioni a livello amministrativo decentrato.

Si tenga bene a mente che l'art. 42, dell'ordinamento giudiziario vigente, impone che il Tribunale Ordinario abbia sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa all'ordinamento medesimo.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 237 del 2013, chiamata ad intervenire sulle censure mosse all'art. 1, comma 2, in particolare alle lettere a) ed f), della legge n. 148 del 2011, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., non solo ha affermato la piena costituzionalità della norma ma ha chiarito che *"la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia e quella di non meno di tre degli attuali tribunali in ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi conformi al principio di ragionevolezza, in quanto volti a far permanere il presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio e a garantire l'accesso alla giustizia"*.

È opportuno sottolineare come nelle linee guida della Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia Civile (CEPEJ) sul valore dell'accesso alla giustizia, in termini di vicinanza dei Tribunali ai cittadini, è stato evidenziato che le problematiche afferenti ai cittadini privi di mezzi propri e in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia.

Nelle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 07/09/2012, n. 155 e 07/09/2012, n. 156 tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19/02/2014 n. 14, è ribadito il principio di esclusiva trattazione delle controversie di lavoro e previdenza presso la sede centrale del tribunale. In particolare, tale disposizione normativa, nel prevedere il temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sub art. 10, comma 6, D.lgs 19/02/2014 n. 14, propone una regolazione particolare ed eccezionale che come tale è esplicitata e non può dunque costituire regola generale. Al tempo stesso porta in evidenza un principio di riserva per disciplinare l'ipotesi di una deroga temporanea limitatamente a tali realtà locali.

Altra disposizione contenuta nell'art. 8 del comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato ed integrato dal dlgs 14/2014, prevede sì una ulteriore deroga che consente l'utilizzo di *immobili di proprietà' dello Stato, ovvero di proprietà' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,», adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi ma si tratta di deroga a termine e il tempo per esercitarla è oggi scaduto col finire del periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2 concesso dalla legge.*

Praticare la frammentazione di una qualsiasi organizzazione che produce servizi è di per sé un errore che determina guasti insanabili sul servizio per quanto possibile già unitariamente organizzato.

La organizzazione del servizio giustizia scelta dal legislatore è stata da ultimo ispirata ad un principio di concentrazione e ottimizzazione delle risorse e degli strumenti già troppo limitati rispetto ai numeri delle nuove domande ogni anno prospettate.

La cerniera processuale e conseguentemente amministrativa che lega un primo grado di giudizio alla sua impugnazione per appello, costituisce un *unicum* inseparabile sotto il profilo della economicità, efficienza e rapidità della trattazione delle controversie (peraltro già oggi fortemente problematica) che deve essere guardata non solo in termini di magistrati e cancellieri addetti, ma anche in termini di numero degli incarti dei processi da custodire negli archivi attivi, da gestire e da movimentare anche fra gli uffici di primo e secondo grado, nonché in termini di numero delle persone che devono lavorare o accedere in quegli uffici.

La concentrazione del personale servente favorisce soluzioni, nei limiti di legge, di mobilità interna anche solo temporanea.

L'utenza, che per le controversie di lavoro è una utenza con scarse risorse economiche per il lato lavoratori e con grandi problemi di esiguità di tempo (quel tempo che è denaro) per il lato dei datori di lavoro, ha massimo interesse a sedi

processuali unitarie e perciò facilmente raggiungibili, ma anche un grande interesse a un tipo di processo il più possibile rapido perché i tempi della giustizia non nuocciano ai tempi della vita dei cittadini e ai tempi dell'economia.

A significare la quantità di procedimenti e dunque di persone impegnate in essi e di locali necessari per le diverse fasi e poi ancora di strade di accesso, mezzi di trasporto, servizi collettivi vari, basterà menzionare i dati riferiti nella relazione 2017 del Presidente della Corte di Appello che per il Tribunale lavoro di Bari (primo grado) ha certificato un numero di procedimenti pervenuti nell'ultimo anno in quell'ufficio, pari a 23.404, un numero di procedimenti definiti nello stesso periodo pari a 35.263, un numero di procedimenti da definire pari a 55.026.

Il grande numero di accessi agli uffici richiede non solo edifici di adeguata capienza ma anche servizi di trasporto pubblico, viabilità e parcheggio adeguati.

La collocazione decentrata in luoghi ristretti di così frequentate sedi è un danno economico ed ambientale e un danno giuridico per i cittadini, per l'avvocatura, per gli enti pubblici e gli altri enti interessati dalla giustizia del lavoro.

Lo spostamento a Modugno che si profilerebbe e la frammentazione funzionale e topografica progettate, violano tutte queste precondizioni per una giustizia più efficace e anzi introducono fattori dirompenti sia per la macchina giudiziaria sia per l'interesse dei cittadini alla durata ragionevole dei processi e allo stesso loro diritto di accedere alla tutela giudiziaria senza ostacoli artificiosi.

Se poi il diritto di difesa non è una formula vuota gli Avvocati del libero foro e gli avvocati degli istituti previdenziali e degli enti coinvolti risultano, con ogni conseguenza per l'utente, limitati se non impediti da una delocalizzazione degli uffici che si risolve in una vera e propria espulsione dell'avvocatura tutta dal centro più accessibile della città di Bari.

Per concludere, esplicitiamo la certezza, laddove sulla questione non si abbia a ragionare con modalità di assoluta condivisione con l'Avvocatura Barese, di interessare ogni e competente Istituzione, nessuna esclusa, con espresso ed immediato invito all'intervento degli Enti locali, al fine di porre rimedio alle criticità dell'edilizia giudiziaria nella quale si esercita la giustizia civile e penale, quale obiettivo primario che non può essere ulteriormente disatteso, in presenza di altri immobili nel contesto urbano sui quali occorrerà intervenire prontamente.

L'assemblea chiede espressamente che i Magistrati ed il personale di cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari e della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bari condividano il presente documento.